



455/2024

Sentenza n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME D POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In persona del giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 74693 del
registro di segreteria promosso con ricorso
presentato dalla sig.ra XX , nata a

OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, vedova del sig.

YY , e residente a OMISSIS, OMISSIS, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Lippi,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Baiamonti 4;

CONTRO

Ministero della difesa - Direzione generale
personale militare, in persona del Ministro in
carica, domiciliato presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, in Roma via del Portoghesi 12, nonché

presso la sede generale di Roma, viale dell'Esercito
186, costituito in proprio;

avverso il decreto n. 3 del 1° febbraio 2005
del Ministero della difesa negativo della
interdipendenza da causa di servizio della infermità
"mieloma multiplo", che condusse a morte il coniuge,
con la patologia già riconosciuta dipendente da
causa di servizio "epatite virale ad impronta
colostatica HbS Ag. negativo";

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Viste le ordinanze nn. 4/2018, 287/2019, 14/2020,
27/2020 ed infine 96/2021;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Visto il decreto del 28-3-2024 di fissazione
dell'udienza odierna;

Udite le parti all'udienza odierna, l'Avv. Lippi
per il ricorrente, ed il Tenente Colonnello Roberto
Sulli per il Ministero della Difesa.

per il Ministero.;

Ritenuto in

FATTO

1. La sig. XX, vedova del sig. YY

, ha proposto ricorso avverso il decreto n. 3 del 1° febbraio 2005 del Ministero della difesa negativo della interdipendenza da causa di servizio della infermità "mieloma multiplo", che condusse a morte il di lei marito, con la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio "epatite virale ad impronta colostatica HbS Ag. negativo".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Ha esposto la ricorrente che il marito, sottufficiale dell'Esercito Italiano, in servizio attivo dal 03/12/1953, era stato collocato in congedo in data 22/06/1990 con transito in posizione di ausiliaria ed era deceduto in data 16/12/1997 prima del collocamento in riserva. A seguito dell'inoltro, in data 22 novembre 2002, della istanza volta a riconoscere l'interdipendenza della patologia "Mieloma multiplo", causa del decesso, con l'infermità "Epatite virale ad impronta colostatica HbS Ag. negativo", riconosciuta dipendente da causa di servizio (nel 1984 l'infermità epatite virale ad impronta colostatica HBsAg negativo è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio) e per

la quale infermità era stato liquidato l'equo indennizzo e la pensione privilegiata di 8^a categoria, la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma (verbale n. A50303007 del 29/05/2003) si era pronunciata sull'ascrivibilità della patologia "Mieloma multiplo" (classificandola alla Tabella A - 1^a categoria in cumulo con la patologia "Epatite virale ad impronta colostatica", a decorrere dalla data della domanda); poi il competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell'adunanza n. 162/2004 del 03/05/2004, si era espresso negativamente in ordine sia alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità letale, sia all'interdipendenza con la patologia "Epatite virale" suddetta.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Avverso il conseguente provvedimento negativo del Ministero della difesa, la ricorrente aveva proposto ricorso, allegando documentazione medico legale del Policlinico militare di Roma e perizia del consulente di parte (dott. Valentina Pirillo), insistendo per il riconoscimento della dipendenza e/o

interdipendenza da causa di servizio della infermità letale.

4. In esecuzione dell'ordinanza n. 4 del 2018 - emessa dal GUP nell'udienza del 5 marzo 2018, è stato acquisito il parere dell'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute che, con parere provvisorio del 5 luglio 2018 e con parere definitivo del 7 agosto 2018, si è espresso negativamente, in sostanza confermando l'avviso negativo del Comitato di verifica e precisando, peraltro, che "solo qualora fosse dimostrata con altri documenti la presenza dell'infezione da virus C, potrebbe in tal caso essere ammessa l'interdipendenza tra mieloma, causa dell'exitus, e la sofferta epatite".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. In attuazione di successive ordinanze istruttorie (n. 287/2019 emessa nell'udienza del 23 settembre 2019 e n. 14/2020 emessa nell'udienza del 16 gennaio 2020) sono stati acquisiti ulteriori documenti (quali il foglio matricolare del sig. YY, il provvedimento di concessione della pensione privilegiata, le cartelle cliniche

riguardanti i ricoveri dello stesso presso il Policlinico militare di Roma) mentre con la successiva ordinanza n. 27/2020, emessa nell'udienza del 27 gennaio 2020, il Giudice ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica, nominando il prof. Piero Lampertico, direttore del Centro per la diagnosi e lo studio delle malattie del fegato e delle vie biliari "Angelo Maria e Antonio Migliavacca" , perché: <<1) descriva, alla luce delle odierne conoscenza mediche, la tipologia di epatite virale da cui era affetto il sig. YY in occasione del suo ricovero ospedaliero iniziato il 4 febbraio 1983; 2) dica se l'originaria patologia oncologica che nel 1997 ne ha provocato il decesso sia stata causalmente dipendente dall'epatite virale contratta nel 1983>>.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In data 12 gennaio 2021 è stata acquisita la relazione preliminare del prof. Piero Lampertico che, accertata l'epatite acuta HBs Ag. negativa nel periodo febbraio - marzo 1983, non ha invece riscontrato evidenza che la malattia acuta sia diventata cronica e che il virus responsabile

dell'epatite acuta e cronica sia stato il virus HCV, cioè il virus dell'epatite C. In merito invece alla interdipendenza della patologia che ha provocato il decesso con l'epatite virale da quegli contratta nel 1983, ha precisato che, in assenza di documentazione medica specifica che dimostri, oltre alla presenza di una epatite acuta virale (documentazione medica disponibile), anche la presenza di una epatite cronica tra il 1985 ed il 1997 e la presenza, su base sierologica o virologica o almeno epidemiologica, di infezione da HCV non è possibile rispondere al quesito posto dal giudice. Non esiste allo stato degli atti, prosegue nel parere il CTU, alcuna documentazione che permetta di inquadrare la sofferta epatite virale HBs Ag. negativa ad impronta colostatica quale virus C correlata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Il Policlinico militare di Roma, ha trasmesso ulteriore documentazione e con nota del marzo 2021 ha comunicato che la cartella clinica relativa al ricovero dal 19 al 21 maggio 1983 non è stata reperita ipotizzando, tuttavia, che tale secondo ricovero

(probabilmente una brevissima osservazione clinica dal 19 sera al 21 mattina), di cui non permane traccia documentale, potrebbe essere assimilato ad un mero transito con finalità medico-legali per la conferma dell'idoneità al servizio dopo la precedente affezione. Relativamente, invece, alle cartelle cliniche dei ricoveri successivi al congedo per limiti di età, sono state reperite ulteriori cartelle cliniche: una con ricovero dal 6 giugno 1995 al 6 luglio 1995 con diagnosi di "mieloma multiplo"; un'altra con ricovero dal 16 agosto 1995 al 24 agosto 1995 sempre con diagnosi di "mieloma multiplo" e, da ultimo, la copia della cartella clinica del febbraio 1996, con diagnosi di "Episodio anginoso in paziente affetto da mieloma multiplo in trattamento" ed esito con la formula: "si dimette non più abbisognevole di degenza ospedaliera".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Alla luce della nuova documentazione relativa agli anni '90, acquisita anche a seguito delle richieste del consulente tecnico d'ufficio, il GUP, con l'ordinanza 96 del 2021, rinnovava l'invito al

CTU prof. Pietro Lampertico ad esprimersi in merito alla possibile interdipendenza tra la patologia oncologica (mieloma), che nel 1997 ha provocato il decesso del sig. YY, con l'epatite virale contratta nel 1983.

9. In sintesi quindi, il consulente del giudice aveva espresso un parere preliminare ed interlocutorio nel 2020, ritenendo di non potersi esprimere in mancanza di ulteriore documentazione specificatamente indicata. Dopo l'acquisizione in atti (2 febbraio e 16 marzo 2021) della ulteriore documentazione da parte del Policlinico, con ordinanza n.96/2021 assunta all'udienza del 12 aprile 2021 e pubblicata il 5 maggio 2021, il Giudice ha ordinato al consulente di rendere il parere richiesto alla luce della documentazione acquisita, entro due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

10. Dalla data dell'ordinanza, nessun documento risulta pervenuto, né risulta alcun atto di impulso delle parti che comprovi l'interesse a proseguire il processo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Ciò premesso e considerato, questo Giudice, cui il ricorso è stato assegnato nel maggio 2021, ha atteso che le parti manifestassero interesse a proseguire il giudizio; non avendo alcuna delle parti chiesto la fissazione di udienza o compiuto atti di procedura per oltre un anno, ha fissato l'odierna udienza al fine di provvedere all'estinzione ritenendo che si fosse in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 111 comma 3 c.g.c., ovvero di inattività delle parti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

12. Dopo la fissazione dell'udienza è pervenuta una nota dell'Avv. Lippi in data 12 settembre 2024, con la quale ha affermato che in termini processuali la prova si fonda non sull'evidenza, ma su una ragionevole certezza che l'epatite del YY fosse NON A e NON B, cioè a suo avviso un'epatite C contratta precedentemente e all'epoca diagnosticata come non A e non B per mancanza scientifica di test diagnostici.

13. All'odierna udienza l'avv. Lippi ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi al

ricorso, e il rappresentante del Ministero ha insistito nelle argomentazioni già in atti. In ordine alla mancanza di impulso di parte per oltre due anni, l'Avv. Lippi ha riferito di aver solamente sollecitato il consulente (prof. Lampertico), ma in atti non risulta ciò e neppure alcun atto di impulso di parte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

14. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

15. La controversia riguarda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologia causativa di morte da cui era affetto il coniuge della ricorrente, in termini di interdipendenza.

16. Con il parere interlocutorio depositato agli atti il CTU riteneva necessario l'esame di altra documentazione sanitaria, ritenendo che "solo qualora fosse dimostrata con altri documenti la presenza dell'infezione da virus C potrebbe in tal caso essere ammessa l'interdipendenza tra il mieloma, causa dell'exitus, e la sofferta epatite". Solo

parzialmente detta documentazione è stata reperita dal Policlinico e regolarmente trasmessa al consulente prof. Lampertico, ma comunque dalla quale peraltro non risulta evidenza di epatite C.

17. Non risulta che il CTU abbia depositato il parere definitivo, nonostante il sollecito, né soprattutto che le parti abbiano, ciascuna per quanto di interesse, chiesto la fissazione dell'udienza o abbiano compiuto un atto di impulso.

18. Ciò considerato, alla luce dei fatti e delle evidenze processuali, il giudicante non può che dichiarare con sentenza l'estinzione, ai sensi degli artt. 111 comma 3 c.g.c. per inattività delle parti per oltre un anno. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 111 co.3 c.g.c..

Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il Giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2024 11:50:31
GMT+02:00